

# **POLIZZA**

## **IMPIANTI ARBOREI PRODUTTIVI**

### **Condizioni Generali di Assicurazione**

#### ***INDICE***

- 1 - DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI**
- 2 - DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI**
- 3 - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**
- 4 - NORME SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**
- 5 - CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

## 1 - DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>APPEZZAMENTO</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato/richiesta di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto, all'interno dello stesso Comune.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>AZIENDA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e/o integrazioni.
<b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia.
<b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/ RICHIESTA DI ASSICURAZIONE</b>	L'applicazione alla Polizza Convenzione che contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li><li>- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;</li><li>- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata;</li><li>- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della franchigia.</li></ul>
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
<b>EMERGENZA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
<b>DANNI PRECOCI</b>	Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite nelle Condizioni Speciali di Assicurazione
<b>FRANCHIGIA</b>	Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
<b>INDENNIZZO</b>	L'importo dovuto dalla Società in caso di sinistro.
<b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>NOTIFICA</b>	Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio delle produzioni assicurate ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa,



avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma, fax o telefax.

<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno agricolo coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali. Vale, laddove inserita nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la definizione in esse contenuta.
<b>PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (P.G.R.)</b>	Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale ( <b>P.G.R.</b> ).
<b>POLIZZA - CONVENZIONE</b>	Il documento che prova l'assicurazione con cui la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati/ricieste di assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>PRODOTTO</b>	Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano Di Gestione dei Rischi in Agricoltura.
<b>PRODUZIONE</b>	Ogni singola tipologia di produzione vegetale assicurabile come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, coltivata e dichiarata all'interno dello stesso comune.
<b>SEMINA</b>	Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'impresa assicuratrice.
<b>TRAPIANTO</b>	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETA'</b>	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali.

## 2 - DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi eccesso di pioggia e siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
  - per tutti gli eventi assicurati per i quali nelle definizioni si usa il termine "periodo di riferimento", questo si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni;
- gli effetti degli eventi in garanzia:
- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per AVVERSITA' ATMOSFERICHE

<b>GRANDINE</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.
-----------------	--



#### **GELO - BRINA**

Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

#### **VENTO FORTE**

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

#### **ECESSO DI NEVE**

Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

#### **URAGANO**

Tempesta molto forte con pioggia e vento che raggiunga almeno il 14° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

#### **TROMBA D'ARIA**

Vortice d'aria che si sviluppa tra una nube temporalesca ed il suolo.

#### **ECESSO DI PIOGGIA**

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo di riferimento che abbiano causato danni ai beni assicurati, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferita nell'arco di 1 ora.

#### **FULMINE**

Scarica elettrica di grandi dimensioni che si produce tra due corpi (tra nubi o tra una nube e il terreno) con elevata differenza di potenziale elettrico, accompagnata da una viva luce (lampo) e un forte fragore (tuono).

#### **SICCITA'**

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e, per le colture irrigue, depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

#### **PIOGGE ALLUVIONALI**

Allagamento provocato da piogge torrenziali che per durata e/o intensità arrechino danni determinanti sull'impianto arboreo assicurato. Per piogge torrenziali, si intende la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore oppure anche la



precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferita nell'arco di 1 ora.

#### DATI AGROMETEOROLOGICI:

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti, non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 10% per le avversità Eccesso di pioggia e Piogge alluvionali, rispetto ai dati di area sopra indicati, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità degli impianti, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art.9 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

### 3 - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato/richiesta di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione produzione media annua.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, devono essere iscritte nel relativo albo ed assicurate nei limiti produttivi stabiliti dal disciplinare stesso; le produzioni non devono eccedere gli eventuali limiti delle rese unitarie per ettaro fissate dalla vigente regolamentazione.

Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano determinato sulla produzione assicurata, un danno maggiore dell'aliquota di franchigia, a valore intero salvo i casi di mancato prodotto.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato/richiesta di assicurazione.

#### Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato/richiesta di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato/richiesta di assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 1) per la grandine, vento forte, uragano e tromba d'aria dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica;

- 2) per gelo-brina, neve, Piogge alluvionali ed eccesso di pioggia, dalle ore 12,00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
- 3) per siccità dalle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

La garanzia termina il 31 dicembre di ogni anno; in caso di rinnovo della polizza già in essere, in deroga a quanto sopra previsto, la garanzia avverrà senza soluzione di continuità per tutte le garanzie prestate.

Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente o Intermediario alla Società con lettera raccomandata, email, posta elettronica certificata (PEC), telegramma fax o telefax.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato/richesta di assicurazione.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato/richesta di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali.

### Art.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo. eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire;
- c) i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- d) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.
- e) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- f) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- g) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- h) danni causati da inondazione e alluvione;
- i) danni causati da incendio;
- j) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione o di condizionamento termico;
- k) danni conseguenti a fitopatie;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche.
- m) danni dovuti ad eccesso di nutrienti nel terreno;

### Art. 4 - Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

### Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 8 -*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

### Art. 7 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata o produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del

prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato/richesta di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di comunicazione scritta della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul certificato/richesta di assicurazione.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società o all'Intermediario al quale è assegnato il certificato/richesta di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 11 -*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 6 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'Assicurato, per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto, ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto per tutte le avversità atmosferiche ad eccezione dell'avversità Gelo-Brina, per la quale potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 31 maggio.

#### **Art. 9 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

#### **Art. 10 - Modalità per la rilevazione del danno e norme per la quantificazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme:

1. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
2. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate come riportato all'art. 6 -*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia;
3. in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1 del presente articolo;
4. qualora il perito riscontrasse l'esigenza di scorporare la partita assicurata in più sottopartite, esse sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

#### **Art. 11 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e

non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 8, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di provvedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'art. 10, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

### **Art. 12 - Mandato del perito**

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione;
- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 11 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*,
- d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
- f) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 13) - *Perizia d'appello* - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato/richiesta di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 13) la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Consorzio entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato al domicilio dell'Assicurato, come sopra indicato.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l'Assicurato può attivare la procedura d'appello di cui sopra.

### **Art. 13 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti dall'art. 10 ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro cinque giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.



Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

#### **Art. 14 - Norme particolari della perizia d'appello**

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 11 *-Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 9 *-Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.*

#### **Art. 15 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 *-Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione.*

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

#### **Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

#### **Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza convenzione assicurativa**

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri.

Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiarerà espressamente ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Convenzione Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 delle “Norme Generali che regolano l’Assicurazione”.

#### Art. 21 - Comunicazioni fra le Parti

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

## 4 - NORME SPECIALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

### 1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla percossa della grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche (sia concomitanti che quando si manifestano in modo disgiunto tra loro), se indicata sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- Gelo/Brina,
- Vento,
- Neve,
- Fulmine,
- Trombe d’aria,
- Eccesso di pioggia,
- Uragano;
- Siccità;
- Piogge alluvionali.

Facoltativamente e se espressamente riportato sul certificato/richiesta di assicurazione, la garanzia può essere estesa agli eventi Siccità e Piogge alluvionali.

Per le avversità Gelo/Brina, Vento, Neve, Uragano e Siccità gli effetti devono essere riscontrati, sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Sono compresi anche i danni ai beni assicurati derivanti dai danneggiamenti ad opera di quanto eventualmente trasportato dal vento.

### 2. FRANCHIGIA

L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più dell’aliquota di franchigia per ogni partita assicurata.

Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue:

1. **Danni causati al verificarsi delle sole avversità Gelo/Brina, Neve, Fulmine, Trombe d’aria, Eccesso di pioggia, Uragano, Siccità, Piogge alluvionali singole o associate:** l’assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l’applicazione della franchigia fissa 30%.
2. **Danni causati al verificarsi delle sole avversità Grandine e/o Vento, singole o associate:** l’assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l’applicazione della seguenti franchigie minime:  
Franchigia 10% per tutti gli impianti produttivi (Vigneto, Oliveto, Frutteto).  
Eventuali variazioni di franchigia saranno regolate in base alla seguente tabella:  
a) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 20, sconto 25% sul premio grandine e vento;  
b) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 30, sconto 40% sul premio grandine e vento.
3. **Danni causati al verificarsi delle avversità Gelo/Brina, Neve, Fulmine, Trombe d’aria, Eccesso di pioggia, Uragano, Siccità, Piogge alluvionali singole o associate, e di una o più avversità Grandine e Vento:** l’assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l’applicazione della franchigia a scalare con il minimo di 20 punti percentuali, indicata nella sottostante tabella.

DANNO	31	32	33	34	35 e oltre
FRANCHIGIA	28	26	24	22	20

La tabella sopra indicata non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia Grandine e Vento sia pari alla franchigia Gelo/Brina, Neve, Fulmine, Trombe d’aria, Eccesso di pioggia, Uragano, Siccità, Piogge alluvionali.

### 3. DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia per ogni singolo certificato/richiesta di assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 4) per la grandine, vento forte, uragano, tromba d'aria e fulmine dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica;
- 5) per gelo-brina, neve, Piogge alluvionali ed Eccesso di pioggia, dalle ore 12,00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
- 6) per siccità dalle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

La garanzia termina il 31 dicembre di ogni anno; in caso di rinnovo della polizza già in essere, in deroga a quanto sopra previsto, la garanzia avverrà senza soluzione di continuità per tutte le garanzie prestate.

## 5 - CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### PRODOTTO ASSICURATO

Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto gli impianti produttivi, immuni da ogni malattia, tara o difetto, eseguiti a regola d'arte.

### CAMPIONI

Art. 2 - Per gli impianti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 12 delle "Norme Generali che regolano l'assicurazione", i campioni sono così determinati:

- impianti di olivo e di frutta, una pianta ogni 20 assicurate, escludendo le piante di testata
- impianti di vigna, un filare ogni 20 assicurati.

### LIMITE DI INDENNIZZO

Art. 3 - In nessun caso la Società pagherà per gli eventi in garanzia un importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Nel primo anno di impianto, il limite previsto al precedente comma è pari al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Per primo anno di impianto si intendono i primi 12 mesi successivi al completamento dell'impianto stesso.

### DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Art.4 - La Società non è obbligata per i danni conseguenti a errate pratiche agronomiche o colturali, e per ogni altra avversità atmosferica non prevista dalla garanzia.

### IMPIANTI ARBOREI PRODUTTIVI

#### IMPIANTO ARBOREO - VIGNETO, OLIVETO e FRUTTETO

Art. 5 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle "Norme Generali che regolano l'assicurazione", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Descrizione	% Danno
Lievi danneggiamenti alla chioma con inefficienza fogliare inferiore al 30% e/o alla struttura della pianta tali da non richiedere interventi straordinari di ripristino; Piante illese.	0
Danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali che rendono necessari moderati interventi straordinari di ripristino (potatura energetica, riposizionamento, etc) e che possono compromettere lievemente la produzione per l'anno successivo.	40
Gravi danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali da rendere necessari incisivi interventi di tipo straordinario di ripristino (capitozzatura, potatura energetica, riposizionamento, etc) con gravi ripercussioni sulla produzione dell'anno successivo.	75
Piante irrecuperabili, piante da estirpare, piante distrutte.	100